

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

(tel. 041/5381999 - e-mail: ciavenezia@ciavenezia.it)



Agosto 2021

*“...Il sistema di produzione alimentare globale è inadeguato nella sfida alla sicurezza alimentare e climatica. La pandemia ha aggravato la condizione già drammatica della fame nel mondo. Nel 2020 quasi una persona su tre non ha avuto accesso ad un'alimentazione adeguata. Si tratta di 320 milioni di persone in più rispetto al 2019. La crisi alimentare è collegata a doppio filo con il collasso climatico che stiamo vivendo.”*



## NOTIZIE FLASH



**Green Pass**  
le novità dal 6 agosto

### GREEN PASS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021**, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*”

Il provvedimento, **in vigore dal 23 luglio 2021**,

- dispone la proroga dello stato di emergenza;
- ripristina (con effetto retroattivo) le tutele per i lavoratori fragili;
- disciplina le modalità di utilizzo del green pass dal prossimo 6 agosto;
- individua i nuovi parametri per definire la “colorazione” delle Regioni.

Considerato il protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, l'art. 1 del DL n. 105/2021 proroga lo stato di emergenza **fino al 31 dicembre 2021**.

L'art. 3 del DL n. 105/2021 introduce il nuovo art. 9-bis al DL n. 52/2021, che disciplina l'impiego **delle certificazioni verdi** Covid-19.  
(segue a pag.2)

### Sommario imprese:

**-Investimenti 4.0: i chiarimenti dell'Agenzia**

pag.4

**-Green Pass in Azienda**

pag.7

### Sommario persone:

**-Cartelle esattoriali e scadenze rottamazione**

pag.8

**-Sanatoria lavoro domestico**

pag.9

**Scadenario di agosto**

pag.11

(segue da pag.1) Tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il Covid-19;
- la **guarigione** dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;
- l'effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato **negativo**.

La durata della certificazione verde, in caso di guarigione è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test. Il green pass dura 9 mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale.

Il DL n. 105/2021 stabilisce che **dal 6 agosto 2021 l'accesso** ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, esclusivamente ai soggetti **muniti** di una delle certificazioni verdi Covid-19:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Gli under 12 possono entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile ancora il vaccino. Il decreto estende l'esenzione *“ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*.

Non bisogna esibire nessun documento in negozi, farmacie, supermercati ma anche nei bar e ristoranti all'aperto, dove si potrà pranzare o cenare liberamente, rispettando comunque il metro di distanziamento a tavola. Niente pass neppure nelle piscine all'aperto.

**Sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività** per i quali è introdotto l'obbligo del green pass a verificare il possesso di idonea certificazione. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da **400 a 1000 euro** sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta **per 3 volte in tre giorni diversi**, l'esercizio potrebbe essere **chiuso da 1 a 10 giorni**.

Il Green Pass diventa obbligatorio anche per andare al cinema o a teatro, sedersi a una sala di concerto o in un locale di intrattenimento dove si faccia musica dal vivo. Che siano al chiuso o all'aperto gli spettacoli dovranno svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Stesso **discorso vale anche per gli eventi sportivi** e le competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale dal Coni. Quindi campionati di calcio, basket e volley, tornei nazionali e internazionali di tennis, meeting di atletica.

Il decreto amplia però la capienza per spettacoli, teatri e cinema. In zona bianca potrà raggiungere il 50% di quella massima autorizzata all'aperto e il 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. Anche per gli eventi sportivi come le partite di calcio la capienza negli stadi all'aperto potrà essere portata al 50% in zona bianca e al 25% per i palazzetti al chiuso.

Infine, ai sensi dell'art. 2 del decreto, ai fini della **“colorazione” delle Regioni** non sarà più presa a riferimento esclusivamente l'incidenza dei contagi, (segue a pag.3)

(segue da pag.2) ma verranno presi in considerazione anche:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni restano in zona bianca se:

- l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
  - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; oppure
  - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Passano da bianca a gialla se:

- l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;
- qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
  - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
  - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;

da giallo ad arancione nel caso si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC anche contestualmente alla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. La piattaforma nazionale, dopo che si è generato il Green Pass, invia il codice per scaricarlo ai recapiti mail personali o tramite sms, forniti quando si è proceduto alla vaccinazione o ad un tampone o quando si è ottenuto il certificato di guarigione.

Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione tramite il sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) o su app **Immuni**.

In alternativa, se si è in possesso di Spid o Carta d'Identità Elettronica (CIE) è possibile utilizzare l'applicazione **IO**.

Oppure si può accedere al **fascicolo sanitario elettronico** regionale.

Il green pass, attualmente è già necessario per partecipare a **feste di nozze**, visitare parenti nelle **residenze per anziani** e accedere alle **sale d'attesa dei pronto soccorso** consente anche di entrare nei **reparti ospedalieri** per far visita ai familiari ricoverati.



## INVESTIMENTI 4.0: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Il credito d'imposta sui beni strumentali è stato oggetto di numerose modifiche, proroghe e cambiamenti. Per chiarire i tanti punti critici sollevati dal passaggio dal sistema della maggiorazione degli ammortamenti al credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **circolare 9/E del 23/7/2021** contenente indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali così come modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020).

**Reti d'impresa.** Va distinto il caso delle “reti-contratto” e quello delle “reti-soggetto”. Possano beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi le “reti-soggetto” **che ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali/non commerciali**; mentre ciò non è possibile per le “reti-contratto” perché, come precisato con la circolare n. 4/E/2011, l'adesione al contratto di rete non comporta l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti **direttamente sui partecipanti** alla rete.

Così, nel caso delle “reti-soggetto”, che hanno un'autonoma soggettività anche dal punto di vista tributario, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”.

Nel caso in cui il programma di rete preveda l'esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, l'effettuazione degli stessi è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale, risultando essere un'impresa, applicherà in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito di imposta avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete.

Nel caso delle “reti-contratto”, invece, mancando di autonoma soggettività giuridica (e tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti **in capo alle imprese partecipanti**. Il credito di imposta dovrà quindi essere applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete ed anche il rispetto del tetto massimo di investimenti ammissibili va fatto in capo a ogni impresa retista.

**Sanzioni interdittive.** Il comma 1052 della legge di bilancio 2021 prevede l'esclusione delle imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** dall'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. L'agenzia precisa che l'esclusione dal credito d'imposta “*debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva*”.

**Contemporanea attività professionale e d'impresa.** Se un soggetto che esercita come **attività principale** quella **professionale** e al contempo come attività **secondaria** quella di **impresa**, potrà beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, solo in relazione agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

**Beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro.** Anche questi beni sono ammissibili al credito d'imposta, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all'ammortamento dello stesso). **Sovrapposizione di periodo e norme.** Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d'imposta siano effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16/11/2020 al 30/6/2021, viene a verificarsi una **parziale sovrapposibilità della nuova disciplina** per il 2021 (n.178/2020) **con quella prevista** dalla legge di bilancio 2020 (n.160/2019) (*segue a pag.5*)

(segue da pag.4)

in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre distinguere

- il caso degli **investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020**, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% (c.d. "prenotazione"). In questo caso, gli investimenti se completati entro il 30 giugno 2021 restino incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020;
- dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. In questo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell'ordinario termine del precedente regime (i.e., 31 dicembre 2020).

**Rilevanza dell'Iva.** L'Agenzia precisa che l'eventuale Iva totalmente indetraibile costituisce una componente del costo e quindi rientra nell'importo agevolato.

Invece l'Iva parzialmente indetraibile non rileva *"nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti"*.

**Beni in leasing riscattati.** L'Agenzia ritiene che, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, *"non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione"*. Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad un maggior credito d'imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano acquisti di beni in *leasing* rispetto a chi effettua l'investimento agevolato mediante atto di compravendita.

**DURC.** Il rispetto della **normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono elementi determinanti per l'utilizzo del credito.

L'Agenzia spiega che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) **in corso di validità al momento della fruizione del credito** d'imposta è una "prova" del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

Il DURC mancante o "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) **preclude la fruizione del credito d'imposta spettante.**

Se parte del credito è stata già utilizzata, in tal caso, oltre all'obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. **Utilizzo del credito oltre il terzo anno.** La ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta (nella misura di 1/3 dell'importo maturato) e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.

Pertanto, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa, non sia utilizzata, **l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi** senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Questo anche oltre il limite del terzo anno.

**Utilizzo in un'unica quota.** L'Agenzia sottolinea che l'utilizzo in **un'unica quota** del credito d'imposta prevista per i beni generici (non 4.0) fino al 31/12/2021, è configurata come *"un'eccezione alla ripartizione dell'utilizzo in tre quote annuali di pari importo"* e **quindi sia "una facoltà"**. e Nel caso quindi, tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in 3 quote annuali di pari importo. In ogni caso il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

(segue a pag. 6)

(segue da pag.5)

**Interconnessione tardiva.** Nel caso in cui il bene entri in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può scegliere tra due strade:

- la prima è iniziare a godere del (minore) credito d'imposta per i beni non 4.0 fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione; fatta l'interconnessione, potrà fruirne "in misura piena" decurtando il beneficio delle quote già fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione di pari importo;
- la seconda strada è invece, attendere l'interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente "in misura piena".

**N.B.** L'Agenzia ricorda che l'interconnessione tardiva si ha solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione e **non all'adeguamento delle caratteristiche tecniche del bene** (in tal caso si tratterebbe infatti di revamping).

**Crediti superiori a 5.000 euro.** Per i crediti d'imposta d'importo superiore a 5.000 euro **non occorre** la presentazione della dichiarazione munita del **visto di conformità** perché si tratta di un credito non direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma che ha natura strettamente agevolativa.

**Operazioni straordinarie e trasferimento del credito.** In presenza di **operazioni straordinarie** (conferimento d'azienda o di ramo d'azienda: ad esempio, da ditta individuale a società oppure in caso di trasformazione), caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

**Decesso beneficiario del credito.** La successione per decesso dell'imprenditore individuale "rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a **fronte della prosecuzione dell'attività d'impresa**, la continuazione della fruizione **da parte degli eredi del credito maturato** in capo al *de cuius*".

**Trasferimento del credito nell'impresa familiare e nelle società di persone.** L'Agenzia spiega che l'attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata **in proporzione alle quote di partecipazione agli utili**.

Questa attribuzione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, che indicherà nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato l'ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell'ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch'esso da indicare in apposito rigo.

I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.



## GREEN PASS IN AZIENDA

Se il vaccino è individuato come misura di prevenzione e protezione (l'operazione va fatta con il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori nel “documento di valutazione rischi”), **non può essere rifiutato dai lavoratori**, pena anche la risoluzione del rapporto di lavoro. A stabilirlo è l'art. 2087 del codice civile, in lettura combinata con le norme del T.U. sulla sicurezza del lavoro (D.lgs n. 81/2008).

L'art. 2087 del codice civile, obbliga l'imprenditore, pubblico o privato, ad adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Alla base, dunque, c'è **il preciso dovere per il datore di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori**.

Per assolverlo correttamente, il datore di lavoro deve chiedersi: in una situazione di pandemia, come quella del Covid, un luogo di lavoro dove tutti i lavoratori sono vaccinati realizza o no condizioni di sicurezza maggiori, contro il rischio d'infezione, rispetto ad una situazione in cui una parte di dipendenti non è vaccinata? La risposta va ricercata nelle indicazioni della scienza medica, non in valutazioni personali del datore di lavoro: se vanno in senso favorevole al vaccino, il datore di lavoro può e “deve”, chiedere ai dipendenti la vaccinazione, **cioè il green pass. Non farlo, lo espone al rischio di rispondere di eventuali danni subiti da chi dovesse infettarsi in azienda**.

Non serve, dunque, una legge specifica per obbligare al green pass i lavoratori (è la situazione simile e pari a quanto già avviene per il casco, le scarpe o le lenti protettive), obbligo che scaturisce dalla procedura di valutazione dei rischi (art. 20 TU sicurezza) che individua le misure di sicurezza. Il datore di lavoro, pertanto, con la stessa “*valutazione dei rischi*” può/deve disporre l'obbligatorietà del green pass per accedere e lavorare in azienda.

E a un'eventuale disposizione in tal senso il lavoratore non può porre rifiuto. L'art. 20 del TU sicurezza, infatti, testualmente recita: “*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*”. L'obbligo trova limite dinanzi a ragionevoli impedimenti, come quelli di natura medico-sanitaria (immunodeficienza o controindicazioni).

## SUL TEMA INCONTRO GOVERNO E SINDACATI

Sullo scottante tema dell'utilizzo del green pass anche per accedere al luogo di lavoro si è tenuto il 2 agosto 2021 l'incontro del Presidente Draghi e del ministro del lavoro con i rappresentanti delle sigle sindacali CGIL CISL e UIL. L'obbligo di presentare la certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di immunizzazione, che sta per diventare obbligatoria per l'accesso a luoghi di ritrovo e di trasporto pubblico a lunga percorrenza è stato oggetto di riflessione.

In sintesi si può dire che i sindacati sono fermamente contrari ad un obbligo generalizzato che comporti sanzioni per i lavoratori o addirittura il licenziamento in caso di inadempienza, mentre Confindustria teme difficoltà dell'attività in caso di assenze in caso di diffusione del contagio, oltre che possibili responsabilità per i datori di lavoro per non assicurare la protezione della salute nei luoghi di lavoro in forza dell'art. 2087 del Codice civile, oltre che degli artt. 15 e 20 del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

Per entrambi sembrava necessario l'intervento del Governo con un **provvedimento legislativo ad hoc** ma dall'incontro emerge una grande cautela da parte governativa.

Il presidente Draghi si è preso tempo per riflettere sulle diverse esigenze in campo ma sembra che l'orientamento di fondo sia di non introdurre obblighi perentori bensì di continuare l'opera di persuasione anche nelle aziende per portare il maggior numero di lavoratori alla scelta di vaccinarsi per proteggere, se i propri colleghi e l'attività produttiva.

## CARTELLE ESATTORIALI E SCADENZE ROTTAMAZIONE

A seguito della conversione in legge del decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 106/2021), l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili nuove FAQ con alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle disposizioni introdotte in materia di riscossione.

Le principali novità sono infatti:

- la **proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione** della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (DL n. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”;
- i **nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio”** previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi.

**Nuovi termini per rottamazione ter e saldo e stralcio.** La legge di conversione del Decreto Sostegni Bis ha **rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”** previste nel 2020.

Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021:

- **entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020** (rottamazione-ter) e **31 marzo 2020** (saldo e stralcio), trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;
- **entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020** (rottamazione-ter);
- **entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020** (rottamazione-ter e saldo e stralcio);
- **entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020** (rottamazione-ter).

Va prestata attenzione al fatto che restano **confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021** che dovrà avvenire entro il **30 novembre 2021**.

Si ricorda che per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il **pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza** aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). **In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.**

Segnaliamo infine che sul sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

**Stop notifica atti fino al 31 agosto.** La legge **proroga fino al 31 agosto 2021** (in precedenza era 30 giugno 2021) **il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti** di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. (segue a pag.9)



(segue da pag.8)

**Pagamenti entro il 30 settembre 2021.** Il decreto Sostegni Bis proroga dal 30 giugno 2021 al **31 agosto 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti di tutte le entrate** tributarie e non tributarie derivanti da:

- cartelle di pagamento,
- avvisi di accertamento esecutivo,
- avvisi di addebito Inps affidati all'Agente della riscossione,

**la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.** La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

**Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.** Restano infine **sospese fino al 31 agosto 2021** le **procedure cautelari ed esecutive** come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

**La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), **su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.**

Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione).

**N.B.** Una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi **a decorrere dal 1° settembre 2021**, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).



### SANATORIA LAVORO DOMESTICO

Inps risponde con il **Messaggio n. 2614 del 15 luglio 2021**, a seguito di richieste di chiarimenti, in merito alle procedure di emersione del lavoro irregolare, norma istituita dall'art. 103 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020. In particolare il messaggio chiarisce gli adempimenti necessari in caso di:

- **domande di emersione presentate per lavoratori extracomunitari per le quali non risulti trasmessa la Comunicazione Obbligatoria** allo Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura ( il datore di lavoro deve sollecitare l'invio all'INPS o chiedere la motivazione del mancato invio);
- **gestione esiti della procedura d'emersione:** Inps ricorda che se si tratta di cittadini extracomunitari è lo Sportello unico a comunicare all'Inps la conclusione della procedura mentre per i cittadini italiani e comunitari la competenza è dell'Inps. Per i cittadini stranieri, se il SUI comunica che l'esito è positivo, l'Inps procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro da provvisorio a definitivo. Invece se l'esito è negativo è necessario distinguere se vi sia stata o meno attività lavorativa. Nel primo caso il rapporto di lavoro deve cessare alla data del provvedimento oppure all'ultimo sabato coperto da contribuzione. Se non vi è stata attività lavorativa l'eventuale contribuzione sarà annullata senza possibilità di rimborso e successivamente si potrà respingere il rapporto di lavoro;

(segue a pag.10)

*(segue da pag.9)*

- **gestione subentro nel rapporto di lavoro:** in caso di interruzione per cause di forza maggiore come ad esempio il decesso dell'assistito oppure del datore di lavoro, può subentrare un componente familiare, anche modificando il rapporto di lavoro, purché l'attività rientri in uno dei settori previsti. Invece nel caso in cui il subentro sia dovuto non a causa di forza maggiore ma perchè l'assunzione con il primo datore non è più necessaria il nuovo datore di lavoro deve presentare la CO di assunzione entro il giorno precedente l'inizio dell'attività, secondo la normativa vigente, mentre il lavoratore ed il datore di lavoro che aveva avanzato l'istanza di emersione saranno convocati presso il SUI per il perfezionamento della cessazione.

L'istituto si occupa infine delle trasformazioni del rapporto di lavoro ordinario in rapporto di lavoro in emersione e delle istruzioni per la gestione delle domande di emersione multiple.



## *Scadenziario di AGOSTO*

### **20 agosto**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di luglio.

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

**Iva Liquidazione Trimestrale:** scade oggi il versamento dell'Iva relativo al 2° trimestre 2021 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell'1%).

**Esterometro:** scade oggi l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al 2° trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE /extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di luglio.

**Ritenute Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

### **25 agosto**

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

## 31 agosto

**Rottamazione-ter/saldo e stralcio ripresa sospensione “decreto sostegni-bis”:** Versamento della rata in scadenza il 31.5.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. “Decreto Sostegnibis”, con riferimento a:

- definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
- c.d. “stralcio e saldo”;
- definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.9.2021 (il 5.9 cade di domenica).